



Titolo

TESSERAMENTO – DISPOSIZIONI FEDERALI E REGOLAMENTI DELLE LEGHE - PRESENZA IN CAMPO DEL CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE – IRRILEVANZA - BUON ESITO PRATICHE DI TRASFERIMENTI - OBBLIGO DI VERIFICA

Descrizione

L'utilizzo, oltretutto prolungato, di un calciatore non tesserato così come l'essere schierato per una società di cui non si risulta tesserati costituiscono gravi violazioni dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 39 delle NOIF in combinato disposto con l'art. 4 del C.G.S. L'art. 32 del C.G.S., nel disporre che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe, rimanda all'art. 39 delle NOIF ove sono previste particolari modalità per il tesseramento che si perfeziona all'esito di un iter procedimentale complesso descritto dalla disposizione in esame. In caso di trasferimento da una società all'altra, pertanto, sebbene gli adempimenti formali spettino alle società interessate ed in particolare alla società che intende utilizzare il calciatore, è comunque richiesta la partecipazione del calciatore trasferito, chiamato a manifestare la propria volontà mediante la sottoscrizione dei moduli predisposti dalla federazione. Indipendentemente dalla presenza in campo del calciatore in posizione irregolare il mancato accertamento del perfezionamento della pratica di tesseramento in ogni caso integra una violazione sia delle norme che prescrivono detti oneri che del generale dovere di correttezza e di diligenza che incombe in via generale sui tesserati ex art. 4 del C.G.S. Tali formalità, infatti, non solo sono volte a garantire la certezza delle situazioni giuridiche (in quanto dal tesseramento dipende l'instaurarsi del rapporto giuridico che lega l'atleta alla società per cui svolge la propria attività sportiva) e dirette a prevenire potenziali situazioni di conflitto tra il giocatore e la squadra per la quale lo stesso sia schierato, ma rispondono anche ad un preciso interesse del calciatore oltre che di sicurezza delle gare sportive stante l'impossibilità, in caso di mancato tesseramento, di provvedere agli adempimenti assicurativi. Come più volte affermato da questa Corte è, pertanto, onere del tesserando quello di verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l'effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardano, nel rispetto della diligenza nell'osservanza delle regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione, ai sensi dell'art. 4 C.G.S. (In tal senso CFA, Sezione IV, decisione n. 21/CFA/2021-2022 ove pure si precisa che: "In sostanza, un "tesserando" non può disinteressarsi, ..., delle pratiche che lo riguardano sotto tale profilo ma ha l'onere di sollecitare – anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile – la società per cui presta la sua attività a informarlo sulla sua posizione". Conforme anche CFA, Sezione IV, decisione 20/CFA/2021-2022). Pertanto, ai fini della graduazione delle sanzioni, tale aspetto non rileva in quanto sia nel caso in cui il calciatore partecipi alla gara sia nel caso in cui resti in panchina, si ha una violazione egualmente rilevante dal punto di vista disciplinare.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 58/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 32, comma 2, CGS; art. 39 delle NOIF;

Provvedimenti

